# SENATO DELLA REPUBBLICA

# 11° COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

# MERCOLEDI 29 GENNAIO 1958

(67<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

#### INDICE

## Disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2080) (D'iniziativa dei senatori Benedetti e Piechele) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	615
CUSENZA	615
Mott, Alto Commissario per l'igiene e la	
sanità pubblic $\hat{a}$	615
SAMEK LODOVICI	615
Spasari, relatore	615
TERRAGNI	615

« Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221) (D'iniziativa dei deputati Roselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	,	$r\epsilon$	ela	to	re	: (	314	5,	6.	16,	, ,	617,	618	,	619,	621,
										١.		622,	623	3,	624,	625
ANGRISANI									6	16	,	617,	618	3,	621,	624
BOCCASSI															620,	621
CUSENZA																619
LIBERALI															619,	621
LORENZI:												616,	618	3,	620,	622

Mott, Alto Commissario per l'igiene e la	
sanità pubblica . Pag. 616, 617, 618, 620	, 622,
623	3, 624
SAMEK LODOVICI 616, 617, 619, 623	3, 624
Terragni	620
TESSITORI 621, 623	3, 624
ZELIOLI LANZINI 616, 621, 622	2, 623

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Benedetti, Boccassi, Calauti, Criscuoli, Cusenza, Lorenzi, Nacucchi, Pastore Raffaele, Samek Lodovici, Spasari, Terragni Giuseppe e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Tibaldi è sostituito dal senatore Liberali.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Piechele: « Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

11° COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

L'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di S. Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove provincie sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

SPASARI, relatore. I dubbi, i contrasti e le perduranti incertezze in merito alla interpretazione dell'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno determinato i colleghi onorevoli senatori Benedetti e Piechele a rendersi promotori del disegno di legge n. 2080, che viene oggi alla discussione di questa Commisione, e che mira appunto a dare una interpretazione autentica alla norma di cui alla lettera b) dell'articolo 367 del predetto testo unico delle leggi sanitarie.

L'articolo da esaminare è il seguente: « Sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo: a) coloro che siano stati legalmente abilitati, eccetera; b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio dell'odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato Impero austroungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno, e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno. Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie».

Il contrasto è questo: se cioè la norma dell'articolo 367, lettera b) debba applicarsi ai soli cittadini italiani pertinenti ai territori costituenti le nuove provincie, oppure se debba applicarsi a tutti i cittadini italiani, pertinenti o non pertinenti ai predetti territori delle nuove provincie, sempre che vi concorrano le altre condizioni volute dalla legge, e cioè quelle stabilite dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187.

I proponenti, nella chiara premessa all'articolo unico del loro disegno di legge, indicano le ragioni per le quali ritengono che l'interpretazione esatta della norma in oggetto sia la prima. Ed io penso che questa sia in effetti la tesi più corrispondente allo spirito della norma stessa.

Per convincersene basterà avere riguardo anzitutto al senso della legge. Ed il reale senso della legge è indubbiamente quello che appare evidente dalle parole stesse, le quali rivelano sempre l'intenzione del legislatore. Ed invero con le parole precisate nella lettera b) dell'articolo 367 che ho dianzi ricordato, si sono voluti indicare soltanto i cittadini italiani delle nuove provincie, cioè coloro che, pur non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con la legge 26 settembre 1920, numero 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove provincie sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e dal decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

A che scopo, infatti, si sarebbe usata la precisa espressione: « cittadini italiani delle nuove provincie », se non per far riferimento esclusivamente e soltanto alle persone, il cui stato di cittadinanza è appunto regolato dalle disposizioni legislative che ho or ora citato?

Il regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per i territori annessi in seguito al Trattato di San Germano ed il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 per i territori annessi in

67<sup>a</sup> SEDUTA (29 gennaio 1958)

seguito all'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, regolano lo stato di cittadinanza italiana o per elezione od opzione delle persone pertinenti ai rispettivi territori annessi, e da questi due provvedimenti discende la precisazione del concetto di « cittadini italiani delle nuove provincie ».

Questa è, secondo me, la chiara lettera della legge. Ma anche un esame storico della legislazione in materia conferma che l'intenzione del legislatore nel dettare la norma dell'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie è stata quella che già, come ho detto, si evince in maniera indubbia dalle espressioni letterali dianzi ricordate.

Circa la legislazione in materia, basterà infatti richiamare il regio decreto 24 aprile 1890, n. 6580, col quale si precisò che per l'esercizio dell'odontoiatria è necessaria la laurea in medicina e chirurgia, e la legge 31 marzo 1912, n. 298, la quale, con gli articoli 3 e 4, fissò alcune disposizioni transitorie che furono le ultime ad ammettere all'esercizio dell'odontoiatria, ma soltanto sotto alcune determinate condizioni, persone che non avessero la predetta laurea in medicina e chirurgia.

Vi sono state, è vero, delle deroghe, ma esse sono state determinate soltanto dalla opportunità di agevolare la situazione di coloro che, in seguito alla guerra 1915-18, erano stati costretti a rimpatriare o a rifugiarsi in Italia; ed altresì dalla necessità di agevolare situazioni legalmente acquisite sotto l'imperio di ordinamenti diversi da quello del nostro Paese.

In breve, si può affermare che — dopo le annessioni regolate con il trattato di San Germano e l'accordo di Roma — vi è stata nella nostra legislazione, successiva alle predette annessioni, la sensibilità e la preoccupazione di tutelare situazioni preesistenti legalmente acquisite, e di limitare allo stretto necessario la deroga che si dovette apportare al principio affermato nel decreto 24 aprile 1890 e ribadito con legge 31 marzo 1912. Ma è stata una deroga limitata soltanto alle predette esigenze, mentre, d'altro canto, si è ribadito il principio generale vigente da un trentennio nel nostro Paese.

Premesso quanto ho avuto l'onore di esporre finora, potremmo, quindi, senz'altro concludere favorevolmente al disegno di legge in oggetto. Ma occorre tener presente il parere espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione, che è il seguente:

« Il disegno di legge n. 2080 mira a dettare una norma interpretativa dell'articolo 367, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 numero 1265, il quale così dispone: "Sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo... omissis...; b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato Impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno e dal regio decreto 14 giugno 1928, numero 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno"».

È insorto contrasto nella interpretazione di detta norma e cioè se essa sia applicabile ai soli cittadini italiani nativi e pertinenti ai territori delle nuove provincie od anche agli altri cittadini del Regno, purchè in possesso degli altri requisiti voluti dalla legge, tra i quali quello della abilitazione professionale e l'esercizio effettivo della professione, secondo l'ordinamento sanitario in vigore nei territori delle nuove provincie sotto l'imperio della legge austro-ungarica.

Invero taluni Consigli dell'ordine dei medici investiti dell'esame di merito di alcuni di questi casi, hanno negato il diritto alla iscrizione nell'albo professionale a cittadini non pertinenti al territorio delle nuove provincie anche se colà avessero ottenuto la speciale autorizzazione all'esercizio della professione. Tale decisione è stata costantemente confermata dalla Commissione centrale per gli esercenti la professione sanitaria.

Ma di opposto avviso è stata la Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente affermato il principio che le agevolazioni concesse con regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914, modificato nell'articolo unico dal regio decreto 14 giu-

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

gno 1928, n. 1630, si applicano a tutti i dentisti che siano in possesso della prescritta autorizzazione ed abbiano la cittadinanza italiana, ancorchè non siano cittadini delle nuove provincie, non essendo tali disposizioni state abrogate dall'articolo 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263.

In tal modo, in realtà, si è data alla norma una applicazione che è andata al di là dei limiti verosimilmente voluti dal legislatore, il quale intendeva venisse mantenuto nei riguardi dei soli cittadini appartenenti alle nuove provincie il trattamento di favore loro concesso dalla legislazione sanitaria colà vigente prima della annessione di quei territori alla Italia.

Ora, per quanto di competenza specifica di questa Commissione non ci sarebbe nulla da osservare in ordine al fondamento giuridico del proposto disegno di legge, e sotto questo aspetto non può non essere espresso parere favorevole al riguardo.

Senonchè giova rilevare che questa iniziativa parlamentare a distanza di oltre venti anni dalla promulgazione della legge non può dare risultati pratici apprezzabili, ed in taluni casi urterebbe contro posizioni già acquisite secondo una prassi costantemente seguita sino ad oggi.

La legge è in via di esaurimento in quanto non dovrebbero oggidì essere molti gli odontoiatri, pertinenti o non pertinenti al territorio delle nuove provincie, in attività di servizio, se si considera che la loro abilitazione professionale dovrebbe risalire ad epoca anteriore all'annessione di quei territori alla madre patria. Sotto questo profilo, ed anche al fine di non danneggiare la posizione di coloro che hanno già conseguito la iscrizione nell'albo e da anni in effetti esercitano la professione, questa Commissione considera inopportuna, soprattutto perchè tardiva, la proposta di legge, la cui decisione di merito peraltro è riservata alla competenza della Commissione igiene e sanità ».

La 2ª Commissione, quindi, mentre esprime parere favorevole in ordine al fondamento giuridico del disegno di legge in oggetto, manifesta due preoccupazioni: la prima nel senso che l'iniziativa potrebbe non dare risultati pratici, perchè viene a distanza di oltre venti anni dalla promulgazione della legge; la seconda, che in taluni casi potrebbe urtare contro posizioni già acquisite, secondo una prassi seguita sino ad oggi.

Ma basta osservare che non è affatto tardi per porre rimedio al dilagare che purtroppo tuttora esiste — come ho potuto constatare anche interrogando diversi medici provinciali di varie città del nostro Paese — di persone che esercitano la odontoiatria pur non essendo laureate in medicina e chirurgia, e pur non essendo pertinenti al territorio delle nuove provincie, e la esercitano in forza dei più svariati, improvvisati e poco seri diplomi. E deve, d'altro canto, affermarsi che non è consentito preoccuparsi di urtare il personale interesse di chicchessia di fronte alla superiore necessità, di ordine collettivo, di mettere ordine in un settore molto importante per la salute pubblica, la quale impone di eliminare i persistenti abusi di tutti coloro, e sono purtroppo ancora molti, che senza alcun legittimo diritto, ma soltanto con una parvenza di legalità, esercitano l'odontoiatria, cioè un'attività che diviene ogni giorno più importante e per la cui serietà è indispensabile possedere la laurea in medicina e chirurgia, nonchè tutti quegli altri titoli specifici che la delicata specializzazione impone.

Concludendo, per tutte le ragioni esposte, sono favorevole al disegno di legge in esame, e ne propongo l'approvazione.

CUSENZA. L'articolo 367 lettera b) si rifà all'Impero austro-ungarico; ma esso è cessato da oltre quaranta anni, e nel frattempo quei professionisti hanno esercitato ugualmente la loro professione. Come si può impedire ora la loro attività?

PRESIDENTE. Alcuni odontotecnici non hanno mai avuto l'autorizzazione ad esercitare. Ho proposto insieme al collega Piechele il disegno di legge in esame in omaggio al desiderio della Commissione centrale delle professioni sanitarie, la quale aveva stabilito l'interpretazione nel senso espresso nella norma interpretativa da noi presentata. In due casi accaduti recentemente la Cassazione a se-

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

zioni riunite ha espresso diverso avviso; ora, coloro che hanno avuto l'autorizzazione dalla Cassazione hanno attualmente circa cinquanta anni: dovevano quindi avere non più di dieci anni al momento della cessazione dell'Impero austro-ungarico!

Da ciò risulta evidente la necessità di una norma interpretativa, che impedisca abusi ed interpretazioni arbitrarie e contradditorie.

SPASARI, relatore. La lettera a) dello stesso articolo, che fu pure interpretata autenticamente, precisa che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro i quali erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755.

Coloro che rientrano in quelle condizioni, pur non avendo la laurea in medicina, continuano ad esercitare la loro attività grazie a questa interpretazione.

CUSENZA. Ma essi dovevano avere l'autorizzazione dell'Impero austro-ungarico, e, come ha già notato il Presidente, a quell'epoca avevano pochi anni di età.

SAMEK LODOVICI. Se approviamo la presente interpretazione, rimane stabilito che coloro che hanno avuto diplomi legali dallo Impero austro-ungarico potranno continuare ad usufruire di queste facilitazioni. Quindi il presente disegno di legge non mira ad altro che ad impedire abusi; impedire, cioè che, con diplomi falsi, si eserciti l'odontoiatria, ed impedire la estensione di facilitazioni concesse una tantum. Si può essere di vario parere, ma se le nostre leggi, sia pure con visione diversa da quella che in argomento aveva la legislazione austro-ungarica, vogliono come conditio sine qua non il possesso della laurea per l'esercizio di questa importante branca della medicina, noi dobbiamo rispettarle.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Il Governo è normalmente poco favorevole alle norme interpretative e non nasconde la sua perplessità.

TERRAGNI. Propongo nella settima riga di premettere la parola « solo » alla espressione « coloro che risultino » allo scopo di evitare una estensione nazionale dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Terragni.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il primo comma dell'articolo 1 è già stato approvato. Passiamo ora all'esame e alla votazione del secondo comma, di cui do lettura punto per punto:

### Gli Istituti provvedono:

a) allo studio della eziologia ed epizoologia delle malattie infettive ed infestive degli animali ed alle indagini sulla profilassi delle malattie stesse;

Metto ai voti detta lettera a).

- (È approvata).
- b) alla assistenza gratuita ai veterinari ed agli allevatori di bestiame, attuata mediante la consulenza tecnico-scientifica, gli esami diagnostici ed i sopraluoghi negli allevamenti;

è stato presentato dall'Alto Commissario un emendamento tendente ad aggiungere alla pa-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

rola « assistenza » l'altra « tecnica », in modo che risulti : « all'assistenza tecnica gratuita ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la lettera b) modificata in seguito all'emendamento testè approvato.

(È approvata).

È stato poi presentato dal senatore Angrisani il seguente emendamento: aggiungere alla fine della lettera b) il seguente periodo: « sul medesimo piano degli Istituti universitari ai quali è esteso ad ogni effetto il potere certificatorio ».

ANGRISANI. Il mio emendamento è determinato dal fatto di non voler creare alcun conflitto tra gli Istituti universitari e gli Istituti zooprofilattici. Non inserendo l'aggiunta che io propongo, verremmo infatti a limitare un po' le possibilità di studio degli Istituti universitari in quanto, dando un'estensione alle possibilità di indagine degli Istituti zooprofilattici, agli Istituti universitari non arriverebbe più quel materiale loro necessario per poter provvedere all'esercitazione, allo studio e alla preparazione proprio di quelle attività che un giorno i tecnici dovranno poi andare ad esercitare negli stessi Istituti zooprofilattici.

Si tratta quindi non di un emendamento, ma di un'aggiunta che tiene presente l'alta funzione cui assolvono le Università, alta funzione che noi legislatori dobbiamo salvaguardare.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Sulla sostanza dell'emendamento non avrei niente da obiettare. Però non mi sentirei di adoperare le parole: « sul medesimo piano ». Bisognerebbe trovare un'altra formulazione che dicesse che sono salve tutte le competenze e i diritti delle Università, o qualcosa di simile.

ANGRISANI. Le parole: « sul medesimo piano» si riferiscono a quanto è detto precedentemente, cioè all'esercizio di quelle determinate attività.

ZELIOLI LANZINI. Con questo emendamento, mi sembra che il senatore Angrisani, anzichè fare un favore alle Università, le sminuisca. Perchè se noi proprio qui diciamo che la specificazione degli Istituti zooprofilattici vale quanto quella degli Istituti universitari, aumentiamo il valore degli Istituti zooprofilattici e diminuiamo quello degli Istituti universitari!

SAMEK LODOVICI. Sono d'accordo col collega Angrisani nel riconoscere i diritti degli Istituti universitari. Ma qui, francamente, credo che non ci sia bisogno di aggiungere una chiarificazione di questo genere, perchè affermando che gli Istituti zooprofilattici provvedono a quanto indicato nelle lettere a), b), c), d), non intendiamo certo dar loro queste funzioni in esclusiva.

Con questo ragionamento si dovrebbe allora inserire qualcosa anche alla lettera a).

PRESIDENTE, relatore. Il problema che si pone, secondo il parere espresso dalla 6ª Commissione, investita del parere sul disegno di legge, è di richiamare l'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Le Università infatti denunciano che gli Istituti zooprofilattici portano loro via il materiale di studio, di modo che esse si trovano praticamente nelle condizioni di non avere il materiale necessario all'istruzione e alla preparazione medica dei veterinari.

ANGRISANI. È una cosa importantissima; ci sono addirittura dei giudizi in corso...

LORENZI. Si dovrebbe stabilire a favore degli Istituti universitari una priorità di scelta degli... ammalati, priorità che è sempre stata accettata da tutti gli ospedali. E, secondo il mio parere, questo richiamo all'articolo 28 dovrebbe essere introdotto subito, prima della lettera a); per esempio, si potrebbe dire: « Gli Istituti provvedono, fermo restando l'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore: a) allo studio, eccetera ».

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Zelioli Lanzini mi suggerisce che sarebbe bene mettere questo richiamo alla fine dell'articolo 1, dicendo più o meno: « Rimane salvo quando disposto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in analogia a quanto avviene per la patologia umana ».

SAMEK LODOVICI. Ho già chiarito il mio pensiero in difesa dei diritti dell'istruzione superiore. Tuttavia vorrei fare una domanda all'Alto Commissario, e cioè se il richiamo alle disposizioni dell'articolo 28 del testo unico non finirà in pratica per costituire un ostacolo notevole al funzionamento di questi Istituti. Non vorrei, cioè, che avvenissero dei conflitti continui.

PRESIDENTE, relatore. Non si deve certo inserire nel presente disegno di legge tutto quanto è contenuto nell'articolo 28! Qui si vuol fare solo un richiamo a quell'articolo, che permetta una certa elasticità.

ANGRISANI. Non faccio una questione di principio nel mantenere questo emendamento così come l'ho formulato: vorrei solo essere più chiaro nel mio concetto. Se noi adottiamo la formula « in base all'articolo 28 », ineluttabi!mente sorgeranno dei conflitti. Se l'Istituto zooprofilattico vorrà far arrivare il materiale alle Università... filtrandolo, cioè mandando quello che non ha importanza e tenendo per sè il materiale importante, certamente i conflitti ci saranno. Ecco perchè io avevo usato la dizione: « sul medesimo piano »; perchè la Università potesse svolgere la sua attività avendo quegli stessi diritti che noi diamo agli Istituti zooprofilattici, e che invece per l'Università non ci sono.

Già nel corso della discussione generale, a mo' di esempio, io dissi: gli Istituti zooprofilattici hanno quella tale assistenza come la ha la Università. Gli Istituti zooprofilattici hanno però qualcosa in più dell'Università, e cioè il potere certificatario. Ora, l'allevatore ha bisogno del certificato dell'Istituto zooprofilattico. Cito, ad esempio, la produzione delle uova per la riproduzione: perchè un allevatore possa vendere le uova per la riproduzione deve avere un certificato dell'Istituto zooprofilattico che nel suo allevamento non vi sono malattie ereditarie o altro. Succede allora che l'allevato-

re è legato esclusivamente all'Istituto zooprofilattico, tanto più che deve... tenerselo buono perchè questo Istituto è quello che gli rilascerà il certificato; mentre dell'Università può fare a meno e quindi non gliene importa niente.

Il mio emendamento mira a sanare questa situazione, affinchè l'allevatore possa avvalers indifferentemente tanto dell'Università quanto dell'Istituto zooprofilattico.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Noi abbiamo il dovere di far sì che gli Istituti zooprofilattici collaborino con le Università per mettere a disposizione tutto il materiale che è necessario all'insegnamento universitario. Su questo principio, di accordissimo. Ma il potere certificatario non riguarda le Università.

PRESIDENTE, relatore. Propongo di collocare il richiamo all'articolo 28, nella maniera che sarà più avanti stabilita, dopo la lettera d).

Proseguiamo per ora nell'esame delle varie lettere dell'articolo:

c) alla preparazione, per uso veterinario, di vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altra simile sostanza consentita ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

È stato presentato dall'Alto Commissario un emendamento tendente ad aggiungere alla fine le seguenti parole: « salvi i controlli e le registrazioni sanitari previsti dalla legislazione vigente ».

Il senatore Angrisani propone invece il seguente emendamento sostitutivo:

«c) alla preparazione non in esclusiva, ad eccezione del vaccino antiaftoso, con le modalità e le garanzie stabilite dal Consiglio superiore di sanità, dei vaccini, virus, sieri e tossine per uso veterinario, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvi i controlli e le registrazioni sanitari previsti dalla legislazione vigente; ed alla distribuzione, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei succitati prodotti preparati dagli altri Istituti zooprofilattici».

11º COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

Secondo me, l'inciso « alla preparazione non in esclusiva » è pleonastico, perchè nessuno esclude che i vaccini possano essere preparati dagli Istituti vaccinogeni esistenti. È un inciso che non riguarda assolutamente gli Istituti zooprofilattici.

ANGRISANI. La preparazione del vaccino antiaftoso è particolarmente pericolosa; pertanto essa deve essere compito esclusivo degli Istituti zooprofilattici. Si calcola statisticamente che l'attuale sistema di vaccinazione antiaftosa provochi una perdita all'economia nazionale di 100 miliardi all'anno. Dobbiamo quindi fare in modo che tale vaccino sia preparato esclusivamente dagli Istituti che danno piena garanzia. Per questo io avevo inserito le parole « non in esclusiva ad eccezione... ». Comunque sono pronto a ritirarle. Ma affidare la preparazione del vaccino antiaftoso solo agli Istituti zooprofilattici è per noi un obbligo.

Se da parte dello Stato italiano esistesse la possibilità di mettere in bilancio 10 miliardi per combattere il flagello dell'afta — abolendo cioè la vaccinazione e abbattendo, naturalmente pagando, gli animali colpiti da afta — noi ci troveremmo allora in una situazione analoga a quella dell'America o del Canada o di altri Paesi molto più progrediti di noi. Ma poichè questo non possiamo farlo, diamo almeno una garanzia all'economia agricola italiana. Diamo in esclusiva agli Istituti zooprofilattici la preparazione del vaccino antiaftoso; non permettiamo che altre aziende possano produrre questo vaccino.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Evidentemente il senatore Angrisani teme che la preparazione del vaccino antiaftoso sia pericolosa per gli animali, e anche in qualche caso per gli uomini. Ma quando noi permettiamo agli Istituti sierologici e vaccinogeni italiani privati di produrre i vaccini contro malattie, anche gravissime, dell'uomo, non vedo perchè si dovrebbe loro impedire di produrre, se lo vogliono, il vaccino antiaftoso.

ANGRISANI. La preparazione di questo specifico vaccino non si può farla in un istituto

chiuso, nelle provette; si deve farla nei pubblici macelli.

LORENZI. Non è vero...

PRESIDENTE, relatore. Questa è un'accusa che viene fatta da tempo: che per ragioni economiche si prepara il vaccino nei pubblici macelli, diffondendo così la malattia.

Possiamo pregare l'Alto Commissario di far esaminare dal Consiglio superiore di sanità questo gravissimo problema. Potrebbe anche darsi che dopo un attento esame il Consiglio superiore di sanità ravvisasse l'opportunità di abolire la vaccinazione e arrivare alla mattazione. Ma questa è una questione squisitamente tecnica e non legislativa, che potrà essere modificata dopo che il Consiglio superiore di sanità ci avrà dato i lumi necessari; ma in questo momento essa esula dalla nostra discussione. Non possiamo che limitarci a un rilievo e richiamare l'attenzione dell'Alto Commissario su questo argomento delicatissimo: l'accusa che viene fatta agli Istituti zooprofilattici per il metodo con cui vengono preparati i vaccini antiaftosi, metodo che non farebbe che diffondere sempre di più la malattia.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. I tecnici competenti che controllano la sezione veterinaria hanno escluso nella maniera più assoluta che questo fatto sia avvenuto. Sento il dovere di fare questa dichiarazione, per evitare il diffendersi di chiacchiere che non hanno fondamento.

ANGRISANI. Sono disposto a non insistere nella prima parte del mio emendamento ma mantengo la parte più importante di esso e cioè le parole « ed alla distribuzione, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei succitati prodotti preparati dagli altri Istituti zooprofilattici ».

Tale emendamento, che diventa, evidentemente aggiuntivo, è determinato dalla esigenza di far sì che gli Istituti zooprofilattici possano preparare questi vaccini e possano distribuirli non solo nell'ambito del proprio territorio, ma anche nell'ambito di altri, attraverso però i loro confratelli che si tro11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

vano nel territorio non di loro pertinenza. In tal modo essi non possono far concorrenza agli Istituti zooprofilattici confratelli. Fu appunto per evitare questa concorrenza che chiedemmo di approvare il criterio del territorio. E la Commissione, con la sola esclusione dell'Alto Commissario, fu unanime nell'accettarlo. Ora però questo criterio del territorio deve essere integrato da un'aggiunta: cioè gli Istituti zooprofilattici, mentre producono nel proprio territorio, possono anche vendere nel territorio altrui, ma unicamente tramite il confratello locale. Ciò ad evitare che il... pesce grosso mangi il pesce piccolo, che un Istituto diventato grande soffochi lo sviluppo dei piccoli Istituti, e che questi non solo non siano sopraffatti dai grandi, ma possano invece svilupparsi sempre di più.

Se nel Nord Italia questi Istituti zooprofilattici sono fiorenti — per merito loro indiscutibilmente, ma anche per merito degli allevatori che, avendo raggiunto un notevole grado di sviluppo, fanno progredire gli Istituti - nel Sud avviene esattamente il contrario. Gli allevamenti sono quasi inutili, non esistono adirittura o esistono in piccole quantità. Sono allora gli Istituti che devono avere la possibilità di spronare e far avanzare i piccoli allevatori, nell'interesse di tutta l'economia dell'Italia meridionale. Troppo frequente è il caso del piccolo allevatore che si propone con buona volontà di sviluppare un piccolo allevamento, magari un semplicissimo allevamento di polli, e poi colpito da una malattia, il suo patrimonio viene distrutto, e con esso viene distrutto il suo entusiasmo, la sua fiducia. Ora, se l'Istituto zooprofilattico è fiorente, potrà, in casi del genere, coadiuvare, assistere l'allevatore, far sì che nonostante la malattia l'allevamento si sviluppi, rendendo in tal modo un grande servizio all'Italia meridionale, dove finalmente si potrà avere un'economia sviluppata. Perchè non bisogna dimenticare che la nostra economia deve principalmente svilupparsi sull'agricoltura.

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro chiede di parlare sull'emendamento aggiuntivo presentato dall'Alto Commissario, del quale ho dato poc'anzi lettura, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti la lettera c) che, con lo emendamento testè approvato, risulta così formulata:

«c) alla preparazione, per uso veterinario, di vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altra simile sostanza consentita ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvi i controlli e le registrazioni sanitari previsti dalla legislazione vigente ».

(È approvata).

CUSENZA. L'emendamento presentato dal collega Angrisani mi sembra peggiorativo, non migliorativo; e pertanto mi dichiaro contrario.

SAMEK LODOVICI. Non so se l'emendamento proposto dal collega Angrisani sia tecnicamente idoneo a raggiungere lo scopo che egli si prefigge. Tuttavia la questione da lui posta mi pare meriti la massima attenzione da parte dell'11ª Commissione. Egli infatti, predisponendo una limitazione della facoltà di vendita e distribuzione diretta dei prodotti di un Istituto alla sola sfera territoriale che gli compete, crea le condizioni per una cointeressenza degli Istituti zooprofilattici per la distribuzione nel loro territorio di prodotti richiesti e non prodotti direttamente. È una possibilità che dobbiamo considerare da un piano veramente superiore, perchè attraverso questo strumento potremmo forse favorire non solo lo sviluppo di tutti gli Istituti zooprofilattici, ma anche quello dell'agricoltura e della zootecnia in regioni depresse. Bisogna però ponderarla con molta attenzione.

LIBERALI. Noi non possiamo assolutamente mettere delle limitazioni; e non possiamo mettere gli Istituti zooprofilattici — come vorrebbe il collega Angrisani — in condizioni di poter mandare i loro prodotti in tutta Italia, ma solo passando attraverso gli Istituti locali. È una limitazione che è contraria alla Costituzione. Non si può limitare la vendita: lo Istituto produce un vaccino che deve poter vendere a chi vuole.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67<sup>a</sup> SEDUTA (29 gennaio 1958)

Al massimo, quello che si potrebbe fare sarebbe di far obbligo agli Istituti zooprofilattici che mandano dei vaccini pericolosi - dato che il collega Angrisani parte dal punto di vista che ci siano dei pericoli anche nella trasmissione — di darne avviso all'Istituto zooprofilattico della zona in cui questi prodotti vengono mandati. Per me è superfluo anche questo: ma fissare addirittura una limitazione e dire che gli Istituti zooprofilattici non possono vendere i loro prodotti che attraverso gli Istituti locali è un errore che non si può fare. Chi ha la sua produzione, il suo Istituto attrezzato e riconosciuto dallo Stato, manda i suoi prodotti in tutta Italia; non gli si può dire di darli solo nella sua zona o tramite l'Istituto locale.

Sono pertanto contrario a questo emendamento, al quale credo sia contraria l'intera classe veterinaria.

TERRAGNI. A me pare che l'emendamento proposto dal senatore Angrisani possa non solo essere perfezionato, ma possa anche presentare sviluppi interessanti, perchè, se attuato, potrà determinare quanto avviene di norma per le grandi industrie: che alcune di esse, pur perseguendo fini analoghi, finiscono per dividersi i compiti e per specializzarsi ognuna in un settore diverso. In tal modo noi finiremmo per avere l'optimum di ogni prodotto, fabbricato in un solo Istituto e tempestivamente distribuito in forma permanente in tutti gli altri. Si potrebbe in tal modo raggiungere veramente la specializzazione e la tempestività di distribuzione.

Gli Istituti continuerebbero ad avere ugualmente un fine comune ed una base comune, ma si avrebbero dei risultati veramente ottimi.

BOCCASSI. Desidero ricordare ai colleghi che nella prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge abbiamo parlato di circoscrizione territoriale non soltanto perchè gli Istituti possano reperire il materiale, ma anche per evitare che diventino delle vere e proprie aziende industriali, in concorrenza con tutte le altre industrie. Essi devono essere enti controllati dallo Stato e debbono avere uno scopo scientifico; essi stessi hanno sentito l'esigenza

di definire la loro circoscrizione territoriale, e molti l'hanno fissata anche nello statuto. Quindi, quanto alla distribuzione dei prodotti anche per raggiungere quell'equilibrio pratico e scientifico al quale tendiamo, sarebbe auspicabile che invece di venir consegnati al grossista, i prodotti vengano distribuiti direttamente agli Istituti confratelli delle altre circoscrizioni.

LORENZI. Le virosi che si manifestano tra gli animali, sono a carattere simbiotico, e non sempre presentano la stessa fisionomia, cambiando secondo le condizioni e le regioni in cui si manifestano. Un vaccino che abbia dato ottimi risultati in una regione può quindi non essere adatto alla profilassi della stessa malattia in un'altra regione. Non si può dunque permettere senz'altro che un Istituto distribuisca in tutta Italia il vaccino da esso prodotto contro una determinata virosi, senza accertarsi che esso sia efficace anche nelle altre regioni.

Inoltre, non possiamo stabilire il concetto che gli Istituti zooprofilattici sono organismi retti dallo Stato, che hanno l'esclusiva della fabbricazione dei vaccini: dobbiamo lasciare la libera iniziativa, che serve di stimolo per la continua ricerca della perfezione dei prodotti. Non dobbiamo dimenticare che l'Istituto sieroterapico milanese produce anche medicinali veterinari che hanno sempre dato ottimi risultati. Perchè sacrificare queste industrie?

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Tutta la Commissione è d'accordo, credo, sul fatto che gli Istituti zooprofilattici si sono sviluppati ottimamente, adempiendo ad una funzione realmente utile per la sanità del nostro bestiame. Naturalmente gli Istituti di più vecchia costituzione si sono sviluppati maggiormente; e di conseguenza l'Alto Commissariato ha dato sempre maggiori sussidi a quelli meno progrediti.

Per parte mia, ritengo che sia ottimo sistema quello di lasciare libertà di concorrenza, che è un incentivo a migliorare sempre più la produzione. Prego inoltre il senatore Angrisani di tener presente che al limite, il suo emendamento potrebbe portare al risultato che

67<sup>a</sup> SEDUTA (29 gennaio 1958)

in Italia meridionale si vendano esclusivamente prodotti di Istituti dell'Italia settentrionale; mentre noi desideriamo invece che anche nel sud sorgano Istituti che producano prodotti propri, e che arrivino all'altezza di quelli maggiormente sviluppati.

TESSITORI. Bisogna stare attenti a non porre, nelle norme legislative, elementi che irrigidiscano l'attività degl'Istituti o dei privati. Quando nell'emendamento si dice che il concetto della competenza territoriale dev'essere applicato non solo all'attività di assistenza agli agricoltori e allo studio delle malattie ma anche alla distribuzione dei prodotti, mi pare che si ponga un principio pericoloso, anche perchè l'emendamento si limita a dire che gli Istituti hanno la facoltà di distribuire i loro prodotti nell'ambito del loro territorio, ma possono distribuirli in tutta Italia per mezzo degli Istituti locali. In questo modo si stabilisce un principio che potrebbe impedire agli Istituti di svilupparsi come diceva l'Alto Commissario.

Infine, l'organo di sorveglianza deve essere l'Alto Commissariato, che sarà perfettamente in grado di eliminare gli abusi e di risolvere le controversie.

È evidente che lo scopo principale dell'emendamento proposto dal senatore Angrisani è quello di favorire gli Istituti meridionali; ma la forma in cui esso è redatto vale solo a renderli inutili, perchè essi riterranno inutile studiare nuovi sieri o vaccini, dal momento che altri Istituti li possono distribuire ad essi, procurando loro ugualmente una percentuale di guadagno come distributori. Inoltre, non può esservi concorrenza tra Istituto ed Istituto perchè i prezzi di vendita sono stabiliti dallo Stato.

Come ripeto, il criterio fondamentale che dobbiamo seguire è quello di non introdurre nelle leggi troppe norme regolamentari: si debbono lasciare agire in libertà gli Istituti sul piano pratico. Ritengo quindi che sia preferibile lasciare le competenze territoriali solo per quello che riguarda l'attività principale degli Istituti, ossia la ricerca scientifica e la assistenza al bestiame, lasciando assoluta libertà per la distribuzione.

PRESIDENTE, relatore. Non possiamo impedire che un Istituto producente vaccini che hanno dato buoni risultati li venda in tutte le regioni d'Italia in cui se ne verifichi la necessità; sta alla competenza del veterinario locale lo stabilire se il vaccino è adatto o meno alla cura della malattia verificatasi. A mio avviso la distribuzione dei prodotti dovrebbe però avvenire seguendo la normale strada, ossia attraverso le farmacie; in tal modo il veterinario non ha bisogno di andare a prendere il vaccino all'Istituto zooprofilattico locale, ma lo prescrive in una ricetta, lasciando che venga comperato in farmacia.

ANGRISANI. Ma questo segnerebbe la fine dei piccoli Istituti!

PRESIDENTE, relatore. Il compito principale dell'Istituto resta. Sarà cura dell'Alto Commissariato tassare fortemente i grandi Istituti per riversare il denaro sui piccoli.

LIBERALI. Dichiaro che voterò contro lo emendamento presentato dal senatore Angrisani. Non vi sono solo gli Istituti zooprofilattici per la produzione di sieri e vaccini; vi sono anche altri Istituti cui non si può precludere la vendita. Il noto Istituto Pagnini di Napoli, ad esempio, è specializzato nella produzione di un vaccino per i polli che viene venduto in tutta Italia, e non si può impedire questa sua attività.

ZELIOLI LANZINI. Dichiaro a mia volta che voterò contro l'emendamento, perchè ritengo che crei degli impacci all'attuazione della legge, con grave svantaggio degli agricoltori, che al contrario dovrebbero proprio averne la maggiore utilità. Finora si è considerato esclusivamente il punto di vista commerciale dimenticando lo scopo principale per cui il disegno di legge è stato presentato.

BOCCASSI. Intendo ribadire quanto ho già affermato. Gli Istituti non hanno scopo di lucro, ma noi stiamo parlando solo del loro lato commerciale; inoltre non dobbiamo dimenticare che essi vivono con i contributi dello Stato e di alcuni enti locali, ma che non pre-

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

sentano alcun vantaggio per il contadino, perchè nulla è distribuito gratis.

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angrisani, tendente ad aggiungere alla lettera c), già approvata, le parole: « ed alla distribuzione, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei succitati prodotti preparati dagli altri Istituti zooprofilattici ».

(Non è approvato).

Proseguiamo nell'esame dell'articolo:

d) alla propaganda igienica e a tutte quelle attività igienico-sanitarie che sono necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

È stato presentato dall'Alto Commissario il seguente emendamento sostitutivo:

« d) alla propaganda igienica e alle altre attività dirette al risanamento del patrimonio zootecnico ».

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Mi pare che il testo approvato dalla Camera metta dei limiti per quelle che sono le possibilità future, ragion per cui eventuali cambiamenti dovrebbero essere introdotti con una nuova legge. La formula da me proposta sarebbe invece una pura semplificazione che permetterebbe di adattare meglio gli statuti dei singoli Istituti zooprofilattici alla attività che attualmente viene svolta. Una limitazione maggiore ci obbligherebbe a prendere poi nuovi provvedimenti, che potrebbero magari essere controproducenti.

PRESIDENTE, relatore. Ho l'impressione però che il testo proposto dall'Alto Commissario sia limitativo; non mi sembra affatto che esso sia più ampio.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Quel che intendo dire è che tutto ciò che riguarda la salute del patrimonio zootecnico può essere compito degli Istituti zooprofilattici, a seconda dei loro statuti. Mi pare che in ciò vi sia maggiore larghezza.

Domani potrebbe esserci bisogno, ad esempio, di una disinfestazione di malghe. Ciò non è specificato nelle lettere a), b), c), d) del presente articolo. E come questo potrebbero presentarsi molti altri casi.

ZELIOLI LANZINI. Accetterei ben volentieri l'emendamento proposto dall'Alto Commissario, ma vi aggiungerei — dato che l'una cosa non esclude l'altra — le parole che già figurano nel testo del disegno di legge: « per il raggiungimento dei fini istituzionali ».

LORENZI. Si potrebbe dire allora: « per il raggiungimento degli altri fini istituzionali ».

ZELIOLI LANZINI. Accogliendo il rilievo del collega Lorenzi, ecco il testo che riterrei più opportuno:

« d) alla propaganda igienica e a tutte le attività igienico-sanitarie che sono necessarie ed opportune per il risanamento del patrimonio zootecnico e per il raggiungimento degli altri fini istituzionali ».

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro chiede di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

ZELIOLI LANZINI. Poichè l'Alto Commissario ha in animo di proporre più avanti la soppressione dell'articolo 3, io aggiungerei una lettera e) al secondo comma di questo articolo, che riportasse un po' il concetto dell'articolo 3 che verrebbe ad essere soppresso...

PRESIDENTE, relatore. Mi pare che sarebbe pleonastico.

Arrivati a questo punto, introdurrei piuttosto il richiamo all'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui si è prima parlato.

Esso dice: « Nelle città che sono sedi di Facoltà di medicina e chirurgia le Amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficienza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gli infermi 11" COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67<sup>a</sup> SEDUTA (29 gennaio 1958)

accolti nelle ultime ventiquattro ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento. A tale fine il trasferimento degli infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura sarà effettuato, salvo i casi di urgenza, col concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spetterà di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti».

Ora, se noi nel disegno di legge al nostro esame stabiliamo che è esteso alla medicina veterinaria quanto disposto dall'articolo testè letto, automaticamente diamo alle Facoltà di veterinaria l'autorizzazione ad andare a prelevare il materiale necessario per l'insegnamento.

SAMEK LODOVICI. Il concetto è giusto, ma ho paura che l'applicazione pratica presenti notevoli difficoltà.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Sul concetto siamo d'accordo. Ma mi sembra che esso, espresso così, non risulti abbastanza chiaro: bisognerebbe in primo luogo dichiarare ospedali gli Istituti zooprofilattici.

Dovremmo quindi trovare un'altra formulazione che dicesse presso a poco così: « Le Facoltà di veterinaria hanno il diritto di richiedere agli Istituti zooprofilattici le notizie riguardanti le malattie infettive, ed eventualmente il materiale necessario per scopi didattici ». In tal modo sarebbe specificato meglio quello che vogliamo esprimere.

PRESIDENTE, relatore. Va rilevato che se la clinica veterinaria non ha il materiale necessario per l'insegnamento e per creare i veterinari, a lungo andare gli stessi Istituti zooprofilattici dovranno... chiuder bottega. A meno che non vogliamo dare a questi Istituti anche l'insegnamento e la preparazione dei veterinari!

ZELIOLI LANZINI. Propongo questa enunciazione:

«È esteso alle Facoltà di medicina veterinaria il disposto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per quanto riguarda il materiale patologico degli Istituti zooprofilattici». SAMEK LODOVICI. Io avrei preparato un altro testo. Ne do lettura:

« Nelle sedi universitarie gli Istituti zooprofilattici hanno l'obbligo di informare le Facoltà di veterinaria delle malattic infettive del bestiame accorse alla loro osservazione e di mettere a disposizione i materiali patologici relativi, ai fini e in analogia a quanto disposto dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Il mio testo si ispira all'esperienza. Infatti nella prassi, per quel che riguarda la medicina umana, accade questo: l'articolo 28 sancisce, sì, quel diritto, ma, badate bene, sono le cliniche universitarie che si fanno parte diligente e mandano i propri sanitari nei cosiddetti depositi o reparti di accettazione degli ospedali a prelevare la casistica clinica necessaria all'insegnamento. La qual cosa è di facile attuazione, mentre mi sembra più difficile da parte delle Facoltà di veterinaria nei confronti degli Istituti zooprofilattici, se non intervenga la volonterosa collaborazione di questi con la diretta informazione.

TESSITORI. L'emendamento del senatore Samek Lodovici aggiunge notevolmente all'articolo 28 del testo unico, sopra tutto perchè fa obbligo agli Istituti zooprofilattici di informare le Facoltà di veterinaria delle malattie infettive. Ora l'obbligo di tale informazione è proprio degli Istituti zooprofilattici, come di tutti gli organismi che si occupano di sanità. Questo obbligo c'è, ed è già attuato attraverso il medico provinciale o il veterinario provinciale, i quali a loro volta diffondono queste notizie statistiche mediante il bollettino della Prefettura. Dire che gli Istituti zooprofilattici devono informare direttamente le Facoltà di medicina veterinaria mi pare un modificare notevolmente quella che è la consuetudine ormai consacrata dalla legge, non solo, ma un aumentare un lavoro burocratico a carico degli Istituti zooprofilattici, con relativo aumento di spese. Le Facoltà universitarie per le malattie umane o per le malattie animali sanno già dove devono attingere. Se non attingono, peggio per loro. Se non vogliono preoccuparsi di andare a vedere il materiale messo a loro disposizione ai sensi dell'articolo 28, ciò rappresenta una negligenza da parte di

11" COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

chi dirige le Facoltà di medicina o di veterinaria. Non possiamo noi aggiungere delle cose ad un testo unico che è già consacrato daila consuetudine e che è già così chiaro e così limpido.

Perciò preferirei la dizione dell'emendamento Zelioli Lanzini, che nella sua estrema chiarezza, si limita ad aggiungere all'articolo 28 — che parla semplicemente di infermi e malattie umane — ciò che attiene ai prodotti animali, lasciando ferma e integra la dizione dell'articolo 28 che nell'applicazione pratica ha già fatto buona prova.

Pregherei pertanto il collega Samek Lodovici di non insistere nel suo emendamento. Esso mi pare aggravare d'un lavoro perfettamente inutile gli Istituti zooprofilattici che devono attendere, più che a lavori burocratici, a lavori di studio e di produzione dei prodotti necessari contro le malattie infettive degli animali,

SAMEK LODOVICI, Mi inchino dinanzi alla competenza giuridica del senatore Tessitori, ma non posso astenermi dal far rilevare alla Commissione che il mio emendamento, certo imperfetto ma perfettibile, in quanto si potrebbe togliere la parola « infettive » e lasciare solo le parole « malattie del bestiame », è, ripeto, suggerito dalla pratica. L'articolo 28 riguarda essenzialmente i fini e gli scopi degli Istituti superiori in campo di medicina umana, e non sembra senz'altro trasferibile nel campo della medicina veterinaria. L'obbligo fatto agli Istituti zooprofilattici di informare dei malati più interessanti l'insegnamento le Facoltà di veterinaria — il che non introduce particolari burocrazie, perchè basta dire: guardate che c'è un caso di carbonchio, o altro - ha una sua ragion d'essere in quella che è la realtà della situazione che condiziona l'insegnamento veterinario. L'emendamento Zelioli Lanzini, non stabilendo questa informazione diretta da parte dell'Istituto zooprofilattico alla Facoltà veterinaria, temo sarà poco efficiente ai fini prefissi.

Ad ogni modo, non insisto.

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Tessitori anche perchè l'emendamento del senatore Samek Lodovici verrebbe a sconvolgere un po' l'organizzazione specialmente per quanto riguarda la denuncia delle malattie infettive.

PRESIDENTE, relatore. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Zelioli Lanzini di cui è stata già data lettura.

(E approvato).

Passiamo ora all'esame dell'ultimo comma dell'articolo:

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si avvale dei predetti enti per gli scopi di istituto.

Il senatore Angrisani ne propone la soppressione. La metto ai voti.

(Non è approvata).

SAMEK LODOVICI. Sostituirei le parola: « si avvale » con le altre: « può avvalersi ».

MOTT, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Accetto l'emendamento del senatore Samek Lodovici.

TESSITORI. Questo emendamento non apporta comunque alcuna modifica. Perchè l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sia obbligato ad avvalersi dei predetti enti per gli scopi d'istituto bisognerebbe sostituire le parole: « si avvale » con le altre: « deve avvalersi ».

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo emendamento testè presentato dal senatore Samek Lodovici.

(E approvato).

In sostituzione delle parole « gli scopi » propongo che si dica « i propri scopi ».

Metto ai voti la proposta.

(E approvata).

ANGRISANI. Propongo di aggiungere, dopo le parole: « predetti enti » le altre: « come pure dell'industria privata ».

## 11° COMMISSIONE (Igiene e sanità)

67° SEDUTA (29 gennaio 1958)

PRESIDENTE, relatore. Lo metto ai voti. (Non è approvoto).

Metto ai voti l'ultimo comma che, con le modificazioni introdotte, risulta così formulato: «L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può avvalersi dei predetti enti per i propri scopi di istituto».

(E approvato).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1 che, in seguito agli emendamenti approvati, risulta così formulato:

#### Art. 1.

Gli Istituti zooprofilattici perseguono fini di interesse generale per la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico nazionale. Essi non hanno scopi di lucro, agiscono nelle zone di territorio indicate dalla tabella allegata alla presente legge e possono istituire sezioni provinciali nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Gli Istituti provvedono:

- a) allo studio della eziologia ed epizoologia delle malattie infettive ed infestive degli animali ed alle indagini sulla profilassi delle malattie stesse;
- b) all'assistenza tecnica gratuita ai veterinari ed agli allevatori di bestiame, attuata mediante la consulenza tecnico-scientifica, gli

esami diagnostici ed i sopraluoghi negli allevamenti;

- c) alla preparazione, per uso veterinario, di vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altra simile sostanza consentita ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvi i controlli e le registrazioni sanitari previsti dalla legislazione vigente;
- d) alla propaganda igienica e a tutte le attività igienico sanitarie che sono necessarie ed opportune per il risanamento del patrimonio zootecnico e per il raggiungimento degli altri fini istituzionali.

È esteso alle Facoltà di medicina veterinaria il disposto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per quanto riguarda il materiale patologico degli Istituti zooprofilattici.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può avvalersi dei predetti Enti per i propri scopi di istituto.

(È approvoto).

Non facendosi osservazioni rinvio ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,30.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.